

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.11.2016, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11.8.2016, la ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in specie, il rimborso di euro 870,00, oltre interessi legali dal giorno del reclamo al saldo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, poiché relative ad attività *up front* (cfr. modello SECCI depositato; sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 2262/2018); precisa che, nel contratto in esame, non sono previsti costi di riscossione rata, costi di invio delle comunicazioni periodiche, commissioni di anticipata estinzione (cfr. punto 3.1 del SECCI). L'intermediario chiede, quindi, al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto



rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo, che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante alla ricorrente, il Collegio ritiene di applicare, con riguardo alla commissione in questione, l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va infatti osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, può evincersi che la clausola contrattuale relativa alle commissioni del finanziatore, secondo i più recenti orientamenti di questo Arbitro (del 2017), fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito quanto ad attività successive alla stipulazione del contratto (istruttoria, organizzazione commerciale dell'intermediario, Enasarco, ecc.). Deve perciò riconoscersi a tale voce di costo natura *recurring*, con conseguente necessità di applicare il suddetto criterio proporzionale lineare per la sua restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento, e non già il criterio degli interessi che, secondo il Collegio di coordinamento n. 26525/2019, può invocarsi soltanto per il rimborso di voci di costo c.d. *up front* in assenza di esplicita previsione di criterio di rimborso contrattuale delle stesse.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della seconda rata di ammortamento (su sessanta complessive), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest'ultima commissione, pari ad euro 870,00.

In considerazione di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo di euro 870,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 870,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO